

# Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

# DIRETTIVA SULLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Per contestualizzare il parere sulla direttiva ministeriale sulla valutazione dei dirigenti scolastici, e' opportuno fare un inquadramento giuridico e storico del provvedimento.

La legge sull'Autonomia scolastica delineata dall'art. 21 della Legge Bassanini (Legge n. 59/1997) prevedeva per i capi di istituto in servizio la contestuale attribuzione della qualifica dirigenziale (successivamente definita dal D.Lvo n. 59 del 1998 attraverso l'aggiunta di due articoli all'allora D.Lvo 29/1993, confluito nel D.Lvo 165/2001) e della loro valutazione.

In particolare, l'art. 25 del D.lvo 165/2001, tuttora in vigore, prevede al comma 1 che "I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa."

La valutazione dei risultati dell'azione dei dirigenti scolastici, che era già prevista al momento della nascita della dirigenza scolastica, ha avuto in questi sedici anni un iter alquanto tormentato proprio a causa di quelle "specificità delle funzioni" dei dirigenti scolastici che caratterizzano l'Area V rispetto alle altre aree dirigenziali.

Il primo CCNL dell'area V, stipulato il 1° marzo 2002, ha delineato la struttura della retribuzione di dirigenti scolastici che si compone di tre diverse voci comuni a tutti i dirigenti: stipendio tabellare, retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, e retribuzione di risultato. La posizione è riferita alla fascia di complessità a cui appartiene l'istituzione di riferimento, secondo quanto stabilito in ciascuna regione dai Contratti Integrativi regionali.

I soli dirigenti già in servizio al 1° settembre 2000 conservano anche una retribuzione individuale di anzianità (RIA) che ha valorizzato economicamente l'anzianità acquisita fino a quel momento, per evitare l'arretramento degli stipendi dei capi di istituto transitati nella dirigenza scolastica.

La retribuzione di risultato è definita dai Contratti Integrativi regionali in misura proporzionale alla retribuzione di posizione percepita e viene attribuita annualmente a tutti i dirigenti scolastici "al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata", come indicava l'art. 44 del CCNL 2002, in previsione della creazione da parte dell'Amministrazione di un sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, a cui rinviava l'art. 27 dello stesso CCNL.

Da allora si sono succedute diverse sperimentazioni ma non si è mai arrivati all'adozione di un sistema generalizzato di valutazione della dirigenza scolastica. Negli ultimi due anni, prima della pubblicazione della L. 107/2015, la valutazione della dirigenza scolastica è stata citata nel regolamento del Sistema nazionale di valutazione (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80):

- All' art 2 comma 2, dove si afferma che il sistema nazionale di valutazione : "fornisce i risultati della valutazione di cui al comma 1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni";
- All' art 6 comma 4, dove si afferma che: "le azioni di miglioramento sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro";
- All' art 6, comma 5, dove si afferma che: "I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4";
- All'art.3, comma 1, lettera e), dove si individua tra i compiti dell'INVALSI anche quello di definire gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici, in coerenza con il D.Lvo 150/2009, compito ribadito nella successiva Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, in cui vengono indicate le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per il triennio 2014/2017 e viene descritto un modello di valutazione dell'azione dirigenziale che, come previsto dall'art. 25 del D.Lvo 165/2001, dovrà prestare attenzione agli obiettivi di miglioramento della scuola "direttamente riconducibili all'operato del dirigente scolastico".

L'art. 1, comma 93, della Legge 107 del 2015 completa questo percorso pluriennale precisando che "Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione e dei seguenti criteri generali:

- a. competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
- b. valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
- c. apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
- d. contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
- e. direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

Infine il comma 94 dell' art. 1 chiarisce che: "il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive.

La Direttiva all' esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione disciplina le specifiche procedure per la valutazione dei dirigenti scolastici, anche ai sensi del citato art. 1, comma 93, della Legge 107.

Attraverso il presente parere e le proposte di modifica di seguito articolate, il Consiglio intende sottolineare la necessità che tali procedure siano in continuità con i risultati di questo lungo periodo di riflessione, sperimentazione e analisi finalizzato all'individuazione di un sistema di valutazione della dirigenza scolastica che tenga conto della specificità degli obiettivi assegnati al dirigente. Si ritiene inoltre essenziale per la buona riuscita del processo di valutazione garantire la terzietà e l'alta professionalità del nucleo di valutazione, la collegialità del nucleo nella formulazione dei giudizi finali di valutazione da sottoporre ai direttori degli uffici scolastici regionali, la presenza nel nucleo di almeno un dirigente scolastico in servizio. Si ritiene infine fondamentale consentire un'effettiva partecipazione del valutato al procedimento di valutazione anche in chiave di formazione e miglioramento continuo.

Relativamente alla misura della retribuzione di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio ritiene che la definizione di eventuali criteri di ripartizione debba essere riservata alla competenza della contrattazione integrativa decentrata a livello regionale, come previsto dal CCNL dell'Area V. A tale proposito, appare particolarmente istruttivo il confronto con quanto indicato dal D.M. 971 del 25 novembre 2013 relativamente alla valutazione dell'azione dirigenziale 2013 dei dirigenti amministrativi e tecnici del MIUR che dispone che gli obiettivi dell'incarico dirigenziale siano "specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali, ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori" mentre non prevede alcuna indicazione riguardante la retribuzione di risultato che viene invece opportunamente definita nel CCNI 28 luglio 2015 (relativo al risultato 2013).

E' opportuno che nella definizione delle modalità di valutazione dei dirigenti scolastici la Direttiva rispetti tali principi generali che nella seconda parte del presente parere il consiglio ha applicato ai singoli articoli della direttiva, in modo da tutelare e valorizzare le peculiarità riconosciute alla dirigenza scolastica nell'ambito della dirigenza pubblica.

Oltre a presentare un carattere di complessità non paragonabile a quello delle altre dirigenze amministrative, la dirigenza scolastica presenta infatti un forte ancoraggio al ruolo sociale e culturale della scuola che il legislatore ha voluto mantenere all'atto del varo dell'autonomia scolastica, ritagliando per il dirigente scolastico un profilo professionale poliedrico che deve assumere la persona in formazione come il centro di tutta l'attività scolastica verso il quale indirizzare l'architettura organizzativa delle scuole autonome e l'attività culturale dei docenti, espressione di forte autonomia professionale costituzionalmente tutelata.

Dunque, anche la valutazione dell'operato del dirigente scolastico merita di essere curvata su quelle peculiarità, al fine di garantire ai dirigenti scolastici una valutazione equa, trasparente, attenta alla specificità del ruolo e in grado di riconoscere la funzione strategica della dirigenza scolastica nel governo della complessità del servizio nazionale di istruzione e formazione.

#### **PREMESSA**

Si propone una diversa e più razionale articolazione dei richiami legislativi della premessa modificati come segue secondo l'ordine cronologico:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 21 e 25;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area V sottoscritto in data 15 luglio 2010 e, per la parte non disapplicata, il precedente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 aprile 2006;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 6, commi 4 e 5;

VISTE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11;

VISTI i propri Atti di Indirizzo emanati per l'individuazione delle priorità politiche annuali e, in particolare, la Priorità politica 4 per l'anno 2015 relativa alla rilevanza della valutazione ai fini del miglioramento della scuola e la Priorità politica 7 per l'anno 2016 che richiama l'esigenza di valorizzare il Sistema nazionale di valutazione, di costruire un sistema organico per dirigenti scolastici e insegnanti nonché di diffondere la cultura della valutazione cui ancorare priorità formative e obiettivi dirigenziali;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare, l'articolo 1, comma 93, che prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata ai sensi dell'articolo 25,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché l'articolo 1, comma 94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le specifiche procedure per la valutazione dell'attività dei dirigenti scolastici, ai sensi del citato articolo 1, comma 93, della legge n. 107 del 2015;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area V della Dirigenza in data 6 maggio 2016;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera *b*) del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reso nella seduta del 15 giugno 2016;

#### **ARTICOLO 1 (Oggetto)**

#### Comma 1

Il comma 1 prevede che la direttiva disciplini il procedimento della valutazione dei dirigenti scolastici, con particolare riferimento alla rilevazione dei risultati conseguiti. È bene chiarire subito nell'articolato della direttiva che, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 6 del DPR 80, la valutazione è diretta ad "evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale" (comma 4). Il Direttore Generale dell'USR "ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4" tiene conto dei "piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche". (comma 5).

Il comma 1 prevede inoltre che la direttiva, oltre a disciplinare il procedimento della valutazione dei dirigenti scolastici, ne disciplini anche gli effetti sulla retribuzione.

Si ritiene che tale previsione debba essere eliminata in quanto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo 165/2001, nelle pubbliche amministrazioni gli aspetti della retribuzione conseguente la valutazione sono materia oggetto di contrattazione che l'articolo 2, comma 2, lettera d), del CCNL 2006-2009 - che modifica l'art.4 CCNL 2002-2005 - rinvia alla contrattazione integrativa regionale.

# La formulazione dell'art. 1, comma 1, andrebbe quindi modificata come segue:

1.La presente direttiva ha per oggetto la valutazione dell'attività dei dirigenti scolastici e ne disciplina il procedimento, con particolare riferimento alla rilevazione delle azioni organizzative e gestionali poste in atto dal dirigente scolastico - in relazione agli obiettivi assegnati con l'incarico dirigenziale - e ai risultati ottenuti.

#### Comma 2

Il comma 2 prevede che, per l'attuazione della Direttiva, dovranno essere adottate delle Linee Guida dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e dal Direttore generale per il personale scolastico.

Si ritiene che sia necessario specificare quali elementi debbano essere demandati alle Linee guida e quali siano i criteri a cui le due Direzioni Generali congiuntamente debbano attenersi nella loro definizione, secondo il percorso chiaramente delineato dall'art. 3, comma 3, lettera e) del DPR 28 marzo 2013 n.80 recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione e il punto a3) della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014

Al fine di esplicitare il corretto percorso per la valutazione dei dirigenti scolastici delineato dal DPR 80/2013, che la direttiva in esame opportunamente richiama nelle premesse, la formulazione dell'art. 1, comma 2, andrebbe quindi modificata come segue:

2.Con provvedimento del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Direttore generale per il personale scolastico, sentite le Organizzazioni sindacali della dirigenza scolastica, tenuto conto dei criteri generali definiti dalla L. 107/2015 e degli indicatori elaborati dall'Invalsi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), sono adottate le Linee Guida per l'attuazione della presente direttiva, entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione a cura degli organi di controllo.

# **ARTICOLO 2 (Definizioni)**

#### Comma 10

#### Va corretto come segue il riferimento normativo:

10. L'"INVALSI" è l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al D.Lvo 19 novembre 2004, n. 286, modificato dal D. Lvo 31 dicembre 2009, n. 213.

#### **ARTICOLO 3 (Finalità)**

#### Commi 2 e 3

Il comma 2 prevede il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nel processo di valutazione ma non ne esplicita le modalità.

Si ritiene che nel comma debba essere presente un riferimento al successivo art. 8 che illustra le fasi della valutazione.

Si ritiene cheil riferimento alle iniziative di formazionea supporto del processo di valutazione rivolte a dirigenti scolastici e componenti dei nuclei di valutazione presente al comma 3 non possa essere presente nell'articolo che declina le finalità.

Si propone pertanto di inserire nel comma 2 il riferimento alla necessità di accompagnare il processo di valutazione dei dirigenti scolastici con iniziative di formazione non limitate al primo triennio ma da considerare continue e strutturali e di eliminare il comma 3, trasformandolo in uno specifico articolo da inserire dopo l'art. 10ed eliminando il riferimento al solo primo triennio di applicazione del processo di valutazione.

la formulazione dell'art. 3, commi 2 e 3, andrebbe quindi modificata come segue:

- 2. Il processo di valutazione garantisce la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati, anche attraverso adeguate iniziative di formazione continua e strutturale, secondo le modalità previste dal successivo art. 8, tenuto conto dei diversi contesti di riferimento in cui operano i Dirigenti e dei cambiamenti indotti da innovazioni normative ed organizzative.
- 3. (Eliminato)

# Ex comma 3 ora Articolo 11 (Formazione)

(nella versione definitiva il presente articolo diventerebbe articolo 11, modificando la numerazione dei successivi tre articoli)

 A supporto del processo di valutazione sono introdotte idonee iniziative di informazione e formazione a favore dei Dirigenti e dei componenti dei Nuclei di valutazione di cui all'articolo 9, al fine di favorire la conoscenza delle metodologie e l'utilizzo degli strumenti di valutazione.

# ARTICOLO 4 (Valutazione dei Dirigenti)

#### Comma 1

Si ritiene che il comma 1 non sia coerente con l'art.25 delle Norme Generali (D.lvo 165/2001) che richiama le specificità delle funzioni del dirigente scolastico con riferimento anche alle competenze e alle responsabilità di altri soggetti (organi collegiali scolastici), il compito di promozione delle libertà di scelta educativa delle famiglie, di insegnamento e di apprendimento e i limiti costituiti dall'autonomia di altri soggetti, rispetto ai quali il dirigente opera attraverso l'emanazione di direttive.

Si ritiene perciò necessario richiamare nell'articolo tutte le suddette funzioni, eliminando il riferimento al termine "correttezza" riferito all'azione dirigenziale perché generico e di difficile definizione giuridica e conseguente verificabilità.

# La formulazione dell'art. 4, comma 1, andrebbe quindi modificata come segue:

1.La valutazione dei Dirigenti è effettuata ai sensi del comma 93 della Legge e dell'articolo 25 delle Norme generali, al fine di contribuire alla trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, tenendo conto della specificità degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

#### Comma 2

Il comma 2 prevede che la definizione della retribuzione di risultato spettante conseguentemente alla valutazione sia uno dei compiti della valutazione dei dirigenti scolastici. Si ritiene che non si possa considerare la definizione della retribuzione come uno degli aspetti della valutazione.

# La formulazione dell'art. 4, comma 2, andrebbe quindi modificata come segue ;

2.Il processo di valutazione, nel rispetto del Piano regionale di valutazione di cui all'art. 10, si articola nella definizione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti e nella successiva rilevazione dell'azione dirigenziale finalizzata al conseguimento degli obiettivi e dei risultati

effettivamente raggiunti ed è collegato alla retribuzione di risultato conseguentemente spettante.

#### Comma 3

Il comma 3 collega la valutazione annuale del Dirigente al perseguimento delle priorità e dei traguardi di miglioramento previsti nel RAV dell'Istituzione scolastica di riferimento.

Si ritiene che tale collegamento debba essere accompagnato da un riferimento esplicito agli aspetti delle priorità e dei traguardi che possano essere direttamente riconducibili all'operato del dirigente scolastico, come indicato dal comma 4 dell'art.6 del DPR 80 e dal punto a3) della Direttiva n. 11 del 28 settembre 2014.

#### La formulazione dell'art. 4, comma 3, andrebbe quindi modificata come segue :

3. La valutazione del Dirigente si svolge con cadenza annuale, nell'ambito del relativo incarico triennale, con particolare attenzione alle azioni direttamente riconducibili all'operato del dirigente scolastico in relazione al perseguimento delle priorità e dei traguardi previsti nel RAV e nel piano di miglioramento dell'Istituzione scolastica.

# ARTICOLO 5 (Obiettivi dell'attività dirigenziale)

#### Comma 2

Per evidenziare in modo più chiaro la necessità che gli obiettivi siano commisurati all'effettiva situazione dell'istituzione scolastica di riferimento, si propone di aggiungere nella lettera d) al termine "tipologia" anche i termini "dimensione e complessità".

Si propone inoltre di eliminare nella lettera a) l'aggettivo "piena" e di aggiungere nella lettera b) l'aggettivo "generali" al termine "obiettivi".

Tenuto conto che il presente comma riepiloga il percorso di definizione degli obiettivi, si ritiene infine che ai criteri declinati vada aggiunto il riferimento alle risorse assegnate, riprendendo la modifica introdotta all'art.4 comma 3.

#### La formulazione dell'art. 5, comma 2, andrebbe quindi modificata come segue :

Gli obiettivi di cui al comma 1 sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a. sono in armonia rispetto alle priorità nazionali individuate per il sistema nazionale di istruzione e di formazione, a livello legislativo, normativo e di atti di indirizzo e direttive del Ministro, come richiamate nelle Linee Guida di cui all'articolo 1, comma 2 della presente direttiva;
- b. sono coerenti con i criteri generali di cui all'articolo 1, comma 93, della Legge, come declinati dalle Linee Guida;
- c. tengono conto degli obiettivi del Piano regionale di valutazione individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *a*);
- d. sono coerenti con la tipologia, la dimensione e la complessità dell' istituzione scolastica e tengono conto del contesto in cui opera;
- e. prevedono il contributo al miglioramento del servizio scolastico da parte del Dirigente con particolare riferimento al RAV e al piano di miglioramento di cui al Regolamento;

- f. sono riscontrabili, in termini annuali, in funzione del progressivo avvicinamento agli obiettivi fissati nel provvedimento di incarico;
- g. tengono conto delle risorse professionali e finanziarie assegnate alla istituzione scolastica.

# ARTICOLO 6 (Rilevazione dei risultati conseguiti e provvedimento di valutazione)

#### Comma 3

Si ritiene che i termini con cui sono indicati i risultati della valutazione del dirigente scolastico non siano congrui perché rinviano ad un giudizio valoriale a cui la valutazione deve rimanere estranea. Si suggerisce pertanto di sostituire le espressioni utilizzate con l'indicazione di tre diversi livelli che registrino la diversificazione della valutazione e della conseguente retribuzione.

# La formulazione dell'art. 6, comma 3, andrebbe quindi modificata come segue :

3.il risultato conseguito dal Dirigente nel generale perseguimento degli obiettivi associati all'incarico di cui all'articolo 5, comma 1, è definito alla scadenza di ciascun anno secondo livelli diversificati, uniformemente definiti a livello nazionale, ovvero attraverso la dicitura "mancato raggiungimento degli obiettivi", cui sono connessi gli effetti dell'articolo 21 delle Norme generali.

# ARTICOLO 7 (Valorizzazione dell'impegno dei Dirigenti)

Tenuto conto della necessità di assicurare a livello nazionale quanto previsto dall'art. 6, comma 3 sulla retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, si propone un'Intesa tra il MIUR e le OO.SS. dell'area V, finalizzata a definire criteri generali relativi all'attribuzione della retribuzione di risultato a cui tutte le contrattazioni regionali dovranno attenersi.

#### comma 4

Si ritiene che, essendo la misura della retribuzione di risultato materia di competenza della contrattazione integrativa regionale, non possano essere fissati dalla direttiva criteri eccessivamente rigidi ma solo riferimenti generali alla necessità di differenziazione dei compensi.

# La formulazione dell'art. 7, comma 4, andrebbe quindi modificata come segue :

4. La contrattazione collettiva integrativa regionale di cui al comma 3 è svolta nel limite delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del CCNL, assicurando che ai livelli di cui all'art. 6, comma 3, corrispondano retribuzioni di risultato differenziate.

In caso di "mancato raggiungimento degli obiettivi" non è corrisposta alcuna retribuzione di risultato e trova applicazione l'articolo 21 delle Norme generali.

# **ARTICOLO 8 (Procedimento della valutazione)**

#### Comma 1

Coerentemente con quanto osservato per i precedenti articoli, si propone l'eliminazione della lettera d) del comma 1, in quanto l'individuazione della retribuzione di risultato non deve essere una fase della valutazione ma deve rimanere procedimento di natura contrattuale conseguente alla valutazione effettuata.

Tra le fasi della valutazione, prima dell'adozione del provvedimento e della proposta al Direttore regionale, va inoltre prevista da parte del nucleo la restituzione della valutazione che costituisce un momento importante di partecipazione e condivisione da parte del valutato ed un fattore di crescita professionale. La modifica proposta giustifica il richiamo all'articolo 8 inserito all'art. 3.

# La formulazione dell'art. 8, comma 1, andrebbe quindi modificata come segue:

- 1. La valutazione di cui all'articolo 3 si svolge attraverso le seguenti fasi:
  - a. definizione degli obiettivi ai sensi dell'articolo 5;
  - b. rilevazione delle azioni e dei risultati ottenuti;
  - c. restituzione al dirigente delle risultanze dell'attività istruttoria del nucleo di valutazione:
  - d. adozione del provvedimento di valutazione

#### Comma 2

Si suggerisce di eliminare dal testo l'avverbio "automaticamente".

# Comma 4

Si ritiene che, coerentemente con la proposta di una restituzione al dirigente scolastico delle risultanze dell'attività istruttoria del nucleo, prima del comma 4, vada aggiunto un ulteriore comma che faccia riferimento a tale restituzione. Conseguentemente la numerazione dei successivi due commi viene modificata.

La formulazione dell'art. 8, comma 4, andrebbe quindi modificata come segue:

- 4. I Nuclei di valutazione informano il dirigente sugli esiti dell'attività istruttoria.
- 5. A conclusione del procedimento il Direttore adotta il provvedimento di valutazione sulla base dell'istruttoria effettuata dai Nuclei e restituisce gli esiti della valutazione.

#### Comma 6 (nella bozza comma 5)

Il comma 5, divenuto comma 6, riserva al solo caso del "mancato raggiungimento degli obiettivi" la possibilità di chiedere al Direttore la motivazione della valutazione. Si ritiene che tale possibilità debba essere estesa anche nel caso di esito positivo della valutazione , per consentire ai dirigenti scolastici di avere chiarimenti su specifiche indicazioni contenute nel testo delle conclusioni.

## La formulazione dell'art. 8, comma 6, andrebbe quindi modificata come segue:

6. Nel caso in cui il processo di valutazione si concluda con attribuzione del livello di "mancato raggiungimento degli obiettivi", il Direttore comunica l'esito della valutazione all'interessato convocandolo, entro i successivi 30 giorni, per instaurare la fase del

contraddittorio da concludere entro ulteriori 30 giorni. Anche nel caso di valutazione non negativa, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di valutazione, il Dirigente Scolastico può chiederedi essere sentito dal direttore. Il Direttore comunica il termine entro il quale il dirigente sarà ricevuto.

#### **ARTICOLO 9 (Nuclei di valutazione)**

Si ritiene che il Nucleo di valutazione debba essere costituito da esperti di comprovata esperienza e di specifica formazione che provengano da un territorio diverso da quello del dirigente valutato e che debba essere sempre assicurata la presenza di un dirigente scolastico in servizio.

Va inoltre precisato che, anche nel caso di una articolazione del Nucleo diversa da quella indicata nell'art. 25 del DLvo 165/2001 - come previsto dal comma 94 dell'art.1 della Legge 107/2015 richiamato al comma 4- per la stesura finale dell'attività istruttoria il nucleo operi sempre nella sua composizione completa.

#### La formulazione dell'art. 9, comma 4, andrebbe quindi modificata come segue:

4. Ciascun Nucleo è costituito da un Dirigente tecnico, in funzione di coordinatore, e da due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e valutazione, di cui uno deve essere un dirigente scolastico in servizio in regione/provincia diversa da quella del valutato. Il Nucleo, alla presenza di tutti i componenti, valuta in prima istanza il raggiungimento degli obiettivi assegnati con l'incarico dirigenziale.

#### Articolo 10 (Piano regionale di valutazione)

Si ritiene che occorra assicurare al Piano annuale trasparenza e condivisione attraverso le procedure di informazione sindacale preventiva. Considerato che il Piano della Performance non si applica alla scuola per esplicita esclusione disposta dall'art .74 del D.lgs 150/2009, si ritiene inoltre che debba essere eliminato il riferimento alla sottosezione "Performance".

# La formulazione dell'art. 10, comma 3, andrebbe quindi modificata come segue:

3.Il Piano, previa informativa alle OO.SS. dell'Area V, è pubblicato nel Portale Valutazione del sito internet del Ministero e in quello dell'USR, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", di cui all'allegato al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Secondo quanto indicato in riferimento all'art. 3, dopo l'art. 10 va aggiunto con il numero 11 il seguente articolo sull'attività di formazione, conseguentemente verrebbe modificata la numerazione dei successivi articoli.

#### Articolo 11 (Formazione)

1.A supporto del processo di valutazione sono introdotte idonee iniziative di informazione e formazione a favore dei Dirigenti e dei componenti dei Nuclei di valutazione di cui all'articolo 9, al fine di favorire la conoscenza delle metodologie e l'utilizzo degli strumenti di valutazione.

#### ARTICOLO 12 (Osservatorio nazionale sulla valutazione della dirigenza scolastica)

Per garantire la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti interessati al processo di valutazione, in nessuna parte della direttiva esplicitati, si propone di prevedere la presenza nell'Osservatorio di dirigenti scolastici indicati dalle OO.SS.

# La formulazione dell'art. 12, comma 3, andrebbe così modificata:

3. La composizione, i compiti ed il funzionamento dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Ministro, tenuto conto della necessità che siano presenti almeno 5 dirigenti scolastici di diversi ordini di scuola provenienti da diverse aree geografiche, designati su proposta delle OO.SS. rappresentative dell'Area V della dirigenza scolastica.

# ARTICOLO 13 (Applicabilità)

Si propone una completa riscrittura dell'articolo nel quale va richiamato l'articolo 13 del CCNL per il personale in particolare posizione di stato. Per quanto non previsto si propone il rinvio ad un'apposita Intesa da sottoscrivere con le OO.SS. rappresentative dell'area V .

#### La formulazione di tutto l'art. 13 andrebbe quindi modificata come segue:

1. Ai Dirigenti cui sono conferiti, a vario titolo, incarichi di natura e posizione giuridica diversa da quelli riferiti alla direzione di un'istituzione scolastica, si applica l'articolo 13 del CCNL dell'Area V. Per quanto non previsto dal CCNL si provvede con una Intesa da sottoscrivere con le OO.SS. rappresentative dell'Area V.

Si segnala infine la necessità che nella Direttiva, dopo l'art. 13, si inserisca uno specifico articolo relativo alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della Regione Friuli Venezia Giulia così formulato:

Articolo 14 (Scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue di cui alla L. 38/01)

Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della Regione Friuli Venezia Giulia nei Nuclei di valutazione deve essere assicurata la presenza di personale in grado di comprendere la realtà linguistica di cui la scuola in lingua slovena è espressione. Nelle medesime scuole il Piano Regionale di Valutazione, di cui all'art. 10 della Direttiva, deve prevedere specifiche modalità per la valutazione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, d'intesa con la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena (L. n. 38/01 art. 13 comma 3).

#### ARTICOLO 15 (Decorrenza)

Non vengono formulate osservazioni.

#### CONCLUSIONI

Il Consiglio esprime parere favorevole alla Direttiva sulla Valutazione dei dirigenti scolastici, a condizione che vengano apportate ai singoli articoli le modifiche indicate nel presente parere.